



# COMUNE DI LANUSEI

*Provincia di Nuoro*

**SCUOLA CIVICA DI MUSICA PER L'OGLIASTRA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **Articolo 1 – Oggetto del servizio**

L'oggetto del presente capitolato riguarda l'affidamento a terzi, della gestione della Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra del Comune di Lanusei, finalizzata alla promozione della cultura musicale sul territorio, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dalla normativa di settore, che si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Il servizio di Scuola Civica Musicale rappresenta un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica ai sensi della normativa regionale vigente (L.R. n. 7/2005 art. 38).

La gestione della Civica Scuola di Musica comprende, altresì, manifestazioni collaterali, anche attraverso l'offerta sul territorio di iniziative musicali volte a coinvolgere o integrare l'attività svolta dalle realtà associative presenti e dalle istituzioni scolastiche. Il Comune di Lanusei si impegna, per tutta la durata del contratto, a collaborare con il gestore, per quanto possibile, al fine di agevolare il miglior espletamento del servizio in questione.

### **Articolo 2 – Durata**

La durata del rapporto è fissata in un anno scolastico 2018/2019 e rinnovabile per un ulteriore anno scolastico.

### **Articolo 3 – Sede di erogazione del servizio e beni mobili**

Il gestore, entro dieci giorni dalla data di stipulazione del contratto d'appalto, o ricorrendone l'urgenza a seguito della consegna sotto le riserve di legge, procederà a dare avvio alle attività per l'anno scolastico nei locali messi a disposizione dal Comune di Lanusei.

L'apertura della sede implica la presa in carico di tutte le dotazioni presenti. All'atto dell'apertura il gestore dovrà disporre del personale e collaboratori indicati in sede di procedura di affidamento, garantendo l'avvio delle attività didattiche secondo il programma presentato in sede di offerta.

Le utenze, eccetto quelle telefoniche, sono a carico dell'ente comune.

Il gestore accetta le dotazioni ed i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e si impegna a non destinarli a scopo differenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 del presente capitolato, restituendoli alla scadenza concordata nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo deterioramento dovuto all'uso.

Il gestore è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il gestore si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi nei locali della scuola o comunque a causa delle attività svolte all'interno.

Nel contratto che verrà stipulata tra le parti, dovrà darsi atto dell'avvenuta stesura del verbale redatto in contraddittorio fra le parti. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal gestore se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal comune; resta salva la disciplina dei vizi occulti.

Al termine della gestione verrà nuovamente redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra le parti. Nell'eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al gestore e non dipendenti dal normale d'uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dal comune, a propria cura e spese. In mancanza il Comune di Lanusei procederà d'ufficio a spese del gestore, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di legge.

Il gestore deve provvedere a proprie spese alla periodica manutenzione (accordatura, riparazione, ecc.) degli strumenti ricevuti in disponibilità nonché di quelli resi disponibili dal medesimo.

Non sono ammesse integrazioni, adeguamenti, potenziamenti alle strutture da parte del gestore se non contenuti nel progetto annuale approvato dal Comune ed eventuali acquisti di materiali non autorizzati che verranno effettuati per il raggiungimento degli obiettivi didattici, dovranno essere rimossi alla scadenza del rapporto contrattuale e non daranno luogo, comunque, a nessuna forma di indennizzo, ristoro o risarcimento.

#### **Articolo 4 – Valore stimato del servizio di gestione.**

Il valore annuale della gestione della scuola è rappresentato dalle seguenti risorse finanziarie:

- quote degli allievi;
- quota a carico del Comune di Lanusei;
- contributi regionali assegnati ai sensi della L.R. n° 28/97;
- eventuali altre entrate, proventi o contributi di soggetti pubblici o privati destinati alla Scuola Civica di Musica.

Il valore annuale della gestione non è a priori determinabile ma, in riferimento all'anno scolastico 2017/2018, precedente è costituito dai seguenti importi:

- € 51.666,57 contributo regionale;
- € 12.916,64 quota a carico del comune;
- € 40.416,79 quote allievi (l'importo è arrotondato)
- € 105.000,00 importo totale approssimativo.

Il valore complessivo del contratto, tenuto conto del ricorso ai servizi analoghi per un importo pari a quello contrattuale ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti D.Lgs. n. 150/2016, è di € 210.000,00.

#### **Articolo 5 – Oneri a carico del soggetto gestore**

Il soggetto gestore, conformemente agli oneri assunti con il presente Capitolato, dovrà:

- A. Garantire la gestione della Scuola Civica di Musica nel rispetto del Regolamento, del Capitolato, del contratto e dell'offerta di gara, con particolare riferimento alla predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, dell'organizzazione delle attività e della didattica, nel rispetto dei principi di partecipazione dell'utente e della continuità didattica;
- B. ATTIVITA' DIDATTICA:
  - a. Da svolgersi con propri mezzi con riferimento alla sua gestione ed organizzazione;
  - b. non inferiore alle 25 settimane, nel rispetto dei principi di partecipazione dell'utente e della continuità didattica, del calendario delle festività e dei periodi di interruzione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali

- ... ) e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Sardegna, salvo deroghe da concordare;
- c. da svolgersi ordinariamente nei giorni tra lunedì e sabato in orari compatibili e non sovrapposti con quelli della istituzione scolastica che ospita la sede della scuola civica di musica;
  - d. da avviare entro il 15 novembre. L'eventuale slittamento per cause di forza maggiore della data di inizio dell'attività didattica dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dagli Uffici regionali competenti a cura del Comune, previo accordo con il soggetto gestore;
  - e. articolata per livelli crescenti di preparazione, corrispondenti a: -
    - livello BASE O AMATORIALE
    - livello AVANZATO
    - livello DI PERFEZIONAMENTO
  - f. per le seguenti discipline:
    - A PROPEDEUTICA MUSICALE
    - B SOLFEGGIO E ALTRE DISCIPLINE COMPLEMENTARI
    - C STRUMENTO/CANTO
    - Corsi che preparano ad una professione
    - Corsi musicali attinenti la tradizione popolare
    - Musica e gioco per i bambini più piccoli
- C. Svolgere un servizio di segreteria con funzioni e responsabilità amministrative e, in particolare, la parte amministrativa e gestionale riguardante allievi e insegnanti, la parte di informazione al pubblico circa l'orario delle lezioni e i relativi programmi durante il normale orario di apertura della Scuola, il servizio di assistenza agli alunni durante i giorni di apertura della Scuola;
- D. Verificare il pagamento al Comune delle quote di iscrizione e le rette di frequenza dell'utenza;
- E. la contrattualizzazione e il versamento dei relativi contributi per il personale non docente.

### **Articolo 6 – Obblighi del gestore**

Al fine di assicurare l'erogazione del servizio di gestione della Scuola Civica di Musica il gestore è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) Osservare pedissequamente le norme comunali, regionali e statali vigenti in materia di scuole civiche di musica;
- b) collaborare fattivamente con il Responsabile della Scuola presso il Comune nel fornire dati, informazioni e quant'altro necessario per la presentazione dell'apposita istanza di finanziamento (L.R. 28/1997, art. 4) entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, ivi compresa la Relazione del Direttore artistico-didattico, contenente anche il Piano didattico per l'anno formativo per cui si richiede il contributo;
- c) comunicare al Responsabile della Scuola presso il Comune dei dati necessari al calcolo della quota di finanziamento e alla predisposizione del programma annuale prevista entro il 15 ottobre dell'anno di presentazione dell'istanza. Qualora fosse necessaria (nel caso di contributo assegnato dalla RAS inferiore all'importo richiesto) una rimodulazione del progetto a cura del Direttore artistico-didattico, il quale si impegna, senza alterarne il carattere originario, a proporre nella relazione variazioni di tipo quantitativo, ma non qualitativo, e mantenendo, comunque, invariata la percentuale di compartecipazione finanziaria indicata dalla L.R. 28/1997;
- d) collaborazione fattiva per la presentazione del consuntivo finanziario comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese, entro trenta giorni dalla

conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 28/1997;

- e) per tempo e comunque non meno di 15 giorni prima della data di scadenza e senza alcun sollecito da parte del Comune, la messa a disposizione, mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dalla Regione Sardegna, dei dati necessari al rispetto delle scadenze regionali di base (31 marzo istanza di finanziamento, 15 Ottobre dati per il calcolo della quota di finanziamento e comunicazione dei dati definitivi), e rendiconto finanziario entro trenta giorni dalla conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento). Tutte le scadenze tra Comune e gestore si intendono automaticamente adeguate ad eventuali modifiche normative che dovessero essere approvate successivamente alla stipula della contratto, senza che nulla possa essere opposto al Comune;
- f) Il rispetto del piano finanziario annuale, le percentuali delle spese come stabilite dalla normativa regionale ed in particolare quelle massime del 10% per:
- le spese di acquisto arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattica e attrezzature tecniche;
  - manifestazioni collaterali ed integrative;
  - altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria
- destinando il resto alle spese per il funzionamento e gestione dei corsi.
- g) attivare i corsi previsti dal piano didattico formativo approvato dalla Giunta comunale, adeguandolo alle eventuali richieste di modifica dell'amministrazione per assicurare la massima partecipazione alle attività da parte degli utenti, nel rispetto del budget finanziario assegnato;
- h) gestione e organizzazione con propri mezzi dell'attività didattica della scuola e della promozione musicale, facendosi carico di tutte le incombenze relative quali le iscrizioni ai corsi organizzati, il reclutamento dei docenti mediante selezione pubblica da effettuarsi direttamente o mediante l'uso di graduatorie predisposte dal Comune di Lanusei. In caso di esaurimento delle graduatorie o altri gravi motivi ad insindacabile giudizio del Comune, il soggetto gestore potrà procedere alla chiamata diretta di docenti, sempre nel rispetto dei requisiti professionali stabiliti. L'erogazione del compenso al personale, i relativi versamenti contributivi, dell'attività didattica ed artistica. Il gestore non potrà erogare ai docenti dei corsi un compenso orario lordo superiore ad € 25,00 (venticinque), oneri a carico del datore di lavoro esclusi.
- i) Il personale docente incaricato dei corsi musicali deve disporre del diploma del conservatorio o in alternativa di adeguato titolo di studio, riconosciuto tale ad esclusivo giudizio del Comune, per l'insegnamento della disciplina musicale relativa. Il gestore dovrà attivare opportune metodiche per il contenimento del turn over del personale docente, provvedendo, quando necessario, all'immediata sostituzione del personale docente in caso di intervenuta assenza, rispettare tutte le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione; il gestore dovrà comunque tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune di Lanusei deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il gestore e i suoi dipendenti e collaboratori. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione potrà costituire una parte dell'attività necessaria all'intera gestione.
- j) E' fatto obbligo al soggetto gestore di comunicare per iscritto al Comune ogni nuovo insegnante reclutato , attraverso nota esaustiva, da trasmettere via

pec, corredata dalla dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti sottoscritta dal docente medesimo.

k) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Organizzare:

- almeno un saggio conclusivo obbligatorio dei corsi musicali, aperto alla cittadinanza, nelle forme e nelle modalità da concordare con il Comune, nonché ulteriori attività pubbliche che valorizzino l'immagine della Scuola Civica di Musica;
- gestire per proprio conto, su specifico progetto approvato dal Comune, ulteriori attività di promozione e divulgazione musicale.
- garantire una adeguata promozione delle attività della Scuola in particolare all'atto delle iscrizioni e dei saggi di fine anno
- assicurarsi che il contributo dell'Assessorato risulti in tutte le attività di comunicazione (quali, ad es.: conferenze stampa, messaggi pubblicitari, affissioni, locandine e programmi di sala) attraverso l'apposizione del logo della Regione Autonoma della Sardegna.

L'attività pubblicitaria/informativa deve essere preventivamente autorizzata dal Comune che si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche a modalità, forme e contenuti. Rimane inteso che tutte le spese relative sono a carico del soggetto gestore.

Reperimento ed introito di fondi da sponsorizzazione e da partecipazione a bandi per il sostegno delle attività didattiche

J) Istituzione e compilazione regolare dei Registri di classe da completarsi a cura degli insegnanti e da trasmettere ogni trimestre (Dicembre, Marzo, Giugno) al Comune contenenti i seguenti dati:

- COGNOME NOME DELL'ALLIEVO
- DURATA E ARTICOLAZIONE DELLA LEZIONE
- PRESENZA/ASSENZA
- ARGOMENTO DELLA LEZIONE dal quale si evince il lavoro per singolo insegnante
- COGNOME E NOME DOCENTE
- FIRMA DOCENTE e del soggetto gestore

l) applicazione delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione comunale;

m) individuazione di un direttore artistico della Civica Scuola di Musica in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore. Il Direttore Artistico, come previsto dai criteri fissati dalla Regione Sardegna, non dovrà ricoprire analoga carica in nessun'altra scuola civica di musica nel territorio regionale. Il compenso del direttore artistico non potrà essere superiore ad € 10.000,00 (diecimila) lordi annui, oneri a carico del datore di lavoro esclusi.

n) dotarsi di una figura di coordinamento amministrativo tra il gestore e il competente ufficio dell'Amministrazione comunale, qualora tale figura non coincida con il direttore stesso e di un servizio di segreteria cui compete tutte le funzioni e le responsabilità amministrative e, in particolare, le competenze amministrative e gestionali riguardanti allievi e insegnanti.

o) approntamento e manutenzione dei beni (arredi, attrezzature, strumenti musicali) necessari per lo svolgimento delle attività della Civica Scuola Musica;

p) reperimento e introito di fondi da sponsorizzazione e da partecipazione a bandi per il sostegno delle attività didattiche;

### **Articolo 7 – Altri obblighi a carico del gestore**

Rientra, inoltre, nei compiti del gestore l'assolvimento dei seguenti ulteriori obblighi:

- a) provvedere all'apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dei locali affidati;
- b) verificare l'efficienza di tutte le uscite di sicurezza dei locali occupati e assicurare l'accesso ai locali in piena sicurezza negli orari dello svolgimento delle attività didattiche;
- c) verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dei locali, segnalando tempestivamente al comune gli interventi ordinari e straordinari necessari per il corretto e funzionale uso degli spazi;
- d) sorveglianza dei locali e comunicazione del nominativo/i di coloro che svolgono tale servizio; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore nella persona del responsabile o un suo legale rappresentante;
- e) il gestore dovrà provvedere a porre in essere tutte le cautele e le attività finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza del personale impiegato e degli utenti nella sua interezza.

### **Articolo 8 - Obblighi del Comune di Lanusei**

Sono a carico del Comune di Lanusei tutti gli oneri relativi:

- a) alla messa a disposizione delle strutture scolastiche di cui ad apposito contratto che viene stipulata annualmente con l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, ed in particolare quelle individuate nella planimetria allegata al presente atto, attuale sede del Liceo Ginnasio e Classico;
- b) alla messa a disposizione delle attrezzature e le dotazioni strumentali di proprietà del Comune come individuate in apposito verbale di consistenza che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) alla concessione dell'uso gratuito del Cine Teatro Tonio Dei e relative dotazioni, per lo svolgimento di specifiche iniziative inserite in appositi progetti didattici e/o culturali preventivamente approvati dall'amministrazione;
- d) all'erogazione di un compenso onnicomprensivo annuo come indicato nel seguente articolo 11.

### **Articolo 9 – Gestione economica**

La Scuola Civica di Musica è qualificato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica da affidare a soggetto privo di scopo di lucro e pertanto è precluso al gestore perseguire e conseguire, anche indirettamente, un profitto dalla gestione. Gli eventuali avanzi che dovessero generarsi nella gestione dovranno essere prioritariamente riutilizzati nella gestione dell'esercizio successivo o riversati nelle casse comunali o compensati mediante minori contributi comunali, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Lanusei. Il gestore pertanto deve conseguire continuamente un equilibrio economico finanziario della gestione (pareggio tra costi e ricavi) procedendo senza indugio ad apportare i necessari correttivi entro il termine dell'esercizio. Resta in capo esclusivamente al gestore il rischio economico del servizio e la copertura di eventuali perdite e/o disavanzi accertati che siano imputabili ad atteggiamenti omissivi, distorsivi ed elusivi, ritardi negli adempimenti, contenziosi, o incurie e negligenza del medesimo gestore.

La particolare forma di affidamento della gestione impone pertanto al gestore un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata operando scelte mirate.

Il gestore deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al comune, secondo la seguente forma di bilancio:

#### **A- ENTRATE:**

1. contributi comunali
2. quote iscrizioni allievi e rette di frequenza concordate
3. eventuali incassi dei biglietti relativi a spettacoli di eventuale stagione concertistica
4. eventuali incassi di biglietteria derivanti dall'organizzazione di attività direttamente gestite dal gestore e rientranti in progetti comunque concordati con l'Amministrazione Comunale
5. contributi regionali, provinciali, UE
6. contributi di altri enti pubblici o privati
7. altri proventi o eventuali introiti
8. donazioni o lasciti
9. sponsorizzazioni

#### **B- USCITE**

1. liquidazione compensi al personale e agli artisti
2. affitto, acquisto e manutenzione strumenti musicali
3. acquisto materiale didattico e di cancelleria
4. acquisto e manutenzione attrezzature d'ufficio
5. pulizia locali
6. tipografia e stampa
7. pubblicità
8. Siae, Enpals, INPS, Irpef, etc..
9. Assicurazione
10. altri eventuali da indicare, che non configuri in nessun caso la costituzione di utile d'impresa.

Le spese devono rispettare le percentuali minime previste nelle normative emanate dalla Regione Sardegna, per le diverse tipologie.

Ogni movimento contabile deve trovare dimostrazione in specifica documentazione. A prova delle entrate e delle uscite, il gestore deve allegare al bilancio copia delle relative ricevute o documentazione equivalente. Ad ogni modo l'Amministrazione Comunale ha il diritto in qualsiasi momento di chiedere chiarimenti sulle varie voci di bilancio, il gestore ha l'obbligo di darne riscontro. Il comune si riserva, altresì, il diritto di verificare la perfetta e regolare tenuta della contabilità e di eseguire indagini e verifiche.

#### **Articolo 10 – Rendiconto della gestione**

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'anno scolastico il gestore presenta al comune una relazione sullo stato di gestione riferito all'attività svolta, unitamente al rendiconto della gestione dell'anno scolastico, entrambi corredati da adeguata documentazione. In caso di avanzo di amministrazione evidenziato dal rendiconto, il Comune non provvederà all'erogazione del contributo per la parte corrispondente.

Nello specifico, il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività con particolare riferimento all'indicazione della tipologia di corso avviato, del numero di iscritti distinti tra residenti e non residenti, delle attività collaterali svolte anche in attuazione della proposta gestionale offerta in sede di partecipazione alla gara.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del gestore.

Il comune può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli sia contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso.

Nel caso in cui la Scuola Civica di Musica sia beneficiaria, per il tramite del Comune di Lanusei, di contributi per il funzionamento o per investimenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna il gestore assume l'onere di predisposizione, compilazione e piena collaborazione riguardo alla rendicontazione e informazione dovuta agli organi regionali competenti.

#### **Articolo 11 – Modalità di erogazione del compenso**

Il Comune di Lanusei riconosce al gestore un compenso in conto gestione per ogni anno scolastico, in funzione del programma previsionale presentato, avendo conto di considerare la propria capacità contributiva in funzione delle effettive capacità di bilancio nonché tenendo conto del finanziamento regionale eventualmente concesso. Tale compenso è determinato sulla base di quanto risulta dalla somma del contributo regionale concesso al Comune dalla R.A.S., delle quote degli utenti e della quota del Comune di Lanusei nella misura minima prevista dalle norme regionali, per far fronte a fronte delle spese di gestione per l'organizzazione e la gestione dei corsi stessi, dedotte le spese che rimangono a carico del Comune ed in particolare quelle per la gestione dei locali sede della scuola.

I pagamenti dei compensi suddetti sono disposti come segue:

1. Entro il mese di Dicembre di ogni anno scolastico una quota pari al 10% dell'importo progettuale, rideterminato in sede di presentazione della documentazione definitiva nei termini previsti dalla Regione, sulla base del contributo concesso dalla stessa ai sensi della L.R: n. 29/1997. In caso non sia ancora pervenuta la comunicazione di assegnazione del contributo, tale somma è forfetariamente determinata in € 10.000,00, da conguagliare in aumento;
2. Entro il mese successivo agli effettivi accertamenti, le quote versate dagli utenti per la frequenza dei corsi. **In caso di mancata riscossione delle quote, nulla è dovuto per allievi che abbiano frequentato i corsi senza che il gestore abbia verificato la regolarità dei pagamenti;**
3. Entro trenta giorni dalla liquidazione dei contributi regionali (in acconto o a saldo), esclusivamente a seguito dell'avvenuta presentazione dei rendiconti dell'attività svolta e delle spese sostenute.

#### **Articolo 12 – Tariffe**

Spettano al gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo. Tali tariffe dovranno essere versate al Comune con le modalità stabilite dalla suddetta deliberazione. Il Comune provvederà al trasferimento delle somme di cui al presente articolo con le modalità di cui all'art. 11.

#### **Articolo 13 – Cessione del contratto/contratto**

Al gestore è vietata la cessione anche parziale del contratto/contratto.

#### **Articolo 14 – Oneri assicurativi e cauzione definitiva**

##### **14.1 Copertura assicurativa**

Il gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi, all'immobile e al suo contenuto, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

Il gestore si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per danni ed incendio alla proprietà comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti

e dei dipendenti. Il contenuto della polizza deve essere aderente ai contenuti del presente capitolato speciale. Il gestore consegnerà al comune un originale della polizza, preliminarmente alla sottoscrizione della contratto.

La polizza deve prevedere la medesima durata della contratto e dovrà essere mantenute in vigore per l'intera durata dello stesso.

La polizza, che deve prevedere il massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni) per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma con i seguenti limiti: € 750.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di € 200.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone. Nel novero dei terzi è incluso il Comune di Lanusei ed i suoi dipendenti.

In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del gestore.

In caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice pagato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima.

In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del gestore.

Il gestore deve ogni anno, per tutta la durata della contratto, consegnare al comune copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza. Il comune potrà richiedere, nel corso della validità della contratto e ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originariamente previsti nella polizza di assicurazione.

La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del comune, dei suoi amministratori e dipendenti.

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione della contratto.

Il Comune di Lanusei è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni e persone, cose, o beni indipendenti direttamente e indirettamente dallo svolgimento del servizio.

#### **14.2 – Cauzione definitiva**

Il gestore dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari a € 21.000,00 (dato dal 10% dell'importo biennale minimo del valore della gestore), a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula della contratto, dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del gestore, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 103.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il gestore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della contratto.

E' ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiaria l'Amministrazione Comunale di Lanusei e prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale di Lanusei.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e il gestore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione della contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione potrà essere integrata anche d'ufficio a spese del gestore a meno che l'Amministrazione non ritenga di dichiarare lo scioglimento della contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell'inadempienza del gestore.

Se la contratto viene dichiarato risolto per colpa del gestore, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dal Comune.

## **Art. 15 – Risoluzione della contratto – Diritto di recesso**

### **15.1 Risoluzione contrattuale e clausola risolutiva espressa**

Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del gestore alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto la contratto a norma del Codice Civile (artt. 1453 ss), richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (artt. 103 ss) ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, rivalendosi poi sulla cauzione definitiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 C.C., costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi:

- A. grave negligenza o frode del gestore nello svolgimento delle prestazioni;
- B. ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che il Comune di Lanusei intende perseguire con la gestione externalizzata;
- C. sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto della gestione;
- D. gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- E. stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del gestore; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dal l'art. 33 D.L. n. 83/2012;
- F. cessione del contratto a terzi;
- G. mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 14.1, del presente capitolato speciale;
- H. mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Comune.
- I. gravi violazioni di clausole contrattuali, ritenute essenziali dal presente capitolato che compromettano la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra comune e gestore.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi al gestore entro 45 giorni dal verificarsi della condizione.

Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

### **15.2 Recesso da parte del Comune**

Il Comune potrà recedere dalla contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato da ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti del gestore.

**Art. 16 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.

**Art. 17 – Controversie**

Qualsiasi controversia che le parti non sapessero dirimere in ordine sia agli impegni assunti con il presente capitolato e con la successiva contratto, sia alla loro interpretazione, applicazione ed esecuzione, o quant'altro ancora potesse insorgere quale conflitto tra le parti in ordine all'oggetto del presente capitolato, ovvero il servizio di gestione della Civica Scuola di Musica, sarà regolata secondo le norme vigenti, al giudice competente. E' escluso l'arbitrato. Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa.

**Articolo 18 - Spese contrattuali**

Tutte le spese relative alla contratto, nessuna esclusa, sono a carico del gestore.